

Anno CXLIV - Numero 7

Roma, 15 aprile 2023

Pubblicato il 15 aprile 2023



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA		Riassegnazione sede.	Pag. 45
DISPOSIZIONI GENERALI		Applicazioni extradistrettuali.	» 45
ORDINI PROFESSIONALI E ALBI		Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	» 45
Comunicato relativo alla proclamazione degli eletti alle elezioni suppletive del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali	Pag. 1	Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.	» 48
Avviso relativo al comunicato concernente la proclamazione degli eletti del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023-2026 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 6 del 31.03.2023.	» 1	Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.	» 48
Decreto dirigenziale 21 marzo 2023-Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5 bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come introdotti e modificati dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 . . .	» 1	Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità.	» 51
CONCORSI E COMMISSIONI		Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.	» 51
Decreto ministeriale 21 marzo 2023-Modifica della Commissione esaminatrice per il concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM.1.12.2021	Pag. 43	Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.	» 52
PARTE SECONDA		Positivo superamento della prima valutazione di professionalità.	» 52
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE		Collocamenti in aspettativa	» 72
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		DIRIGENTI	
MAGISTRATURA		Conferimento incarichi dirigenziali	Pag. 77
Conferma funzioni direttive.	Pag. 44	Conferimento reggenze	» 79
Conferimento funzioni semidirettive	» 44	Proroghe reggenze	» 80
Trasferimento	» 44	Comandi.	» 82
Pianta organica flessibile distrettuale.	» 44	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	
Conferma incarichi.	» 44	Comunicato concernente la revoca del decreto ministeriale di nomina di giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2023 – 2025	Pag. 82
Conferma fuori ruolo	» 44		

30-431100230415

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Comunicato relativo alla proclamazione degli eletti alle elezioni suppletive del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali

La Commissione, nominata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.m. 11 ottobre 1994, n. 615, a seguito dell'accertamento del risultato delle elezioni suppletive del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, indette per la sostituzione dei consiglieri Sofia Lanzavecchia e Antonella Tripiano dimissionari, in data 14 marzo 2023, in modalità videoconferenza, ha proceduto alla proclamazione dei seguenti eletti, Battaglia Elma, nata l'08.01.1991, iscritta dal 16.09.2016 alla Sez. B dell'Albo regionale della Regione Calabria e Prisciandaro Valentina, nata il 25.01.1982, iscritta dal 27.10.2017 alla Sez. B dell'Albo regionale della Regione Puglia.

Roma, 21.03.2023

Il direttore dell'ufficio
Cesare Russo

Avviso relativo al comunicato concernente la proclamazione degli eletti del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023-2026 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 6 del 31.03.2023.

Al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 31 marzo 2023, sono apportate le seguenti rettifiche ai nominativi corretti di seguito indicati:

1. GERMANA' TASCANA Avv. Nadia Giacomina, anziché GERMANA' TOSCANA Avv. Nadia Giacomina;
2. PATELLI Avv. Alessandro, anziché PATELLO Avv. Alessandro;
3. STEFANI' Avv. Giovanni, anziché STEFANI Avv. Giovanni.

Roma, 6 aprile 2023

Il direttore dell'ufficio
Cesare Russo

Decreto dirigenziale 21 marzo 2023-Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5 bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come introdotti e modificati dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2022, n. 152, recante "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, insolvenza e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)";

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in virtù del quale, all'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stato anteposto l'articolo 5-bis, rubricato "Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo", a mente del quale, peraltro, "Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo ... è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13";

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in virtù del quale è stato sostituito il Titolo II della Parte I del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi inclusi gli articoli 13 e 17;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito, a mente del quale, "1. È istituita una piattaforma telematica nazionale ... gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata ..., un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata ... La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. ... 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. ... Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio ... i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 ...";

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito, a mente del quale, "1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con

il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2 ...”;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, adottato da questa Direzione generale in virtù dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, per definire “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'apposito elenco;

Ritenuta la necessità, alla luce dell'intervento normativo di cui al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di integrare il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021;

Vista la nota prot. DAG 58923.E del 15 marzo 2023, con la quale l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell'integrazione del decreto dirigenziale già adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “un aggiornamento del documento già predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021”;

Rilevato che il documento è composto da sei sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line, Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata

per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”, Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, Sezione IV “La formazione degli esperti”, Sezione V “La piattaforma” e la nuova Sezione VI “Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto” – nonché quattro allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata” ed il nuovo Allegato 4 “Scheda sintetica profilo professionale dell'esperto”;

Ritenuto, pertanto, opportuno e urgente il recepimento del documento trasmesso dall'Ufficio Legislativo,

Decreta

È recepito l'“aggiornamento del documento già predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021” trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 58923.E del 15 marzo 2023, come di seguito riportato.

Roma, 21 marzo 2023

Il Direttore generale reggente
Lucio Bedetta

SEZIONE I

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online

1. Il test pratico, che non ha la funzione di individuare una situazione di crisi (non è un indicatore della crisi), consente all'imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e, nel contempo, aiuta l'esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento.

Il test consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell'operazione dipende dall'adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato.

La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l'intensità che l'intervento dovrà avere.

Per svolgere il test senza ancora disporre di un piano industriale, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale depurando quest'ultimo dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti (come ad esempio, effetti della pandemia o della guerra, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). L'andamento economico è desunto dal budget dell'esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell'esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre sei mesi, o dalle stime della pre-chiusura dell'esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di sei mesi.

L'entità del debito¹ che deve essere ristrutturato è pari a:

- a) debito scaduto _____
di cui relativo ad iscrizioni a ruolo _____
- b) (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie _____
- c) (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo _____
- d) (più) rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi 2 anni² _____
- e) (più) investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare³, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l'imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti _____

¹ Tutti i debiti sono da considerare al netto di eventuali compensazioni con crediti liquidi ed esigibili scaturenti dal medesimo rapporto e sono comprensivi di eventuali interessi e accessori maturati alla data di riferimento. Tra i debiti nei confronti delle banche e degli altri finanziatori vanno indicati anche quelli nei confronti delle imprese di *factoring*; peraltro non devono essere considerati nell'entità del debito da ristrutturare i debiti nei confronti delle banche e delle società di *factoring* relativi alle linee di credito autoliquidanti per anticipo fatture e a quelle per cessione *pro solvendo* di crediti, se non per la parte di esse relativa agli insoluti dei crediti anticipati o ceduti. I debiti per canoni scaduti relativi a *leasing* finanziari sono indicati tra i debiti verso altri finanziatori.

² Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni.

³ Trattasi de: (i) gli investimenti in capitale fisso previsti nei successivi 12 mesi; (ii) gli investimenti in capitale circolante previsti nei successivi 12 mesi corrispondenti all'incremento previsto complessivo netto dei crediti commerciali e del magazzino; (iii) il fabbisogno per la riorganizzazione del lavoro costituito da incentivi all'esodo e da esborsi di qualsiasi natura, compreso il TFR, per la riorganizzazione del lavoro.

- f) (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale _____
- g) (meno) disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti _____
- h) (meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti _____
- TOTALE [A] _____

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

2. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime⁴, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, sono pari a:
- a) stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime _____
- b) (meno) investimenti di mantenimento annui a regime _____
- c) (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte _____
- TOTALE [B] _____

3. Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico, e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B] superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:
- a) del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
- b) del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
- c) dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

4. In particolare:

- a) un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità⁵, non è superiore a 3. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (v. punto 6 della presente Sezione);
- b) quando il rapporto supera il predetto livello il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso si veda il punto 7 della presente Sezione;

⁴ Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del *Free Cash Flow From Operations* a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

⁵ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

- c) superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità⁶, è pari a 5, la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell'impresa e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa. In tal caso si prosegue secondo quanto indicato al punto 8 della presente Sezione;
 - d) se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, le iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni con altre imprese, cessazione di rami d'azienda, oppure cessione dell'azienda o di rami di essa) sono necessarie. In tal caso si vedano il punto 7 ed il punto 8 della presente Sezione.
5. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.
6. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali, assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
7. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

⁶ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

SEZIONE II

Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list (devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi.

Non è invece necessario che l'imprenditore, per accedere alla composizione negoziata, abbia già redatto il piano vero e proprio. E' tuttavia utile che lo abbia fatto posto che lo dovrà comunque redigere, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

Le risposte alle domande contenute nella presente check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse vanno intese come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della presente check-list dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.

La redazione del piano di risanamento è un 'processo'. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della presente Sezione).

Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause (par. 3 della presente Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.

La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4 della presente Sezione).

Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5 della presente Sezione).

In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della presente Sezione).

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

- 1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.
- 1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.
- 1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore). In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta⁷.
- 1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura

⁷ Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di riscadenziamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.

dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività⁸, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale⁹.

- 1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predispose un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- 2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore)
In mancanza l'imprenditore la redige quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
- 2.2. La situazione debitoria è completa e affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell'imprenditore)
In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.
- 2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell'imprenditore)
In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità¹⁰. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore¹¹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.
- 2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell'imprenditore)
In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (a cura dell'imprenditore)
In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.
- 2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell'imprenditore)
In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.
- 2.7. L'organo di controllo e il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell'esperto)

⁸ Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di prevalenza del costo della materia prima, l'incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera.

⁹ Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri; nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini pendenti, nel caso di produzione in serie; la quantità prodotta e l'andamento del magazzino prodotti finiti.

¹⁰ Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni.

¹¹ Ci si riferisce ai settori di attività nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali costituisce un uso.

In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore).

- 2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell'imprenditore)

3. *Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi*

- 3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell'imprenditore)

Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato¹²? (a cura dell'esperto)

- 3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause¹³? (a cura dell'imprenditore)

Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni¹⁴; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell'andamento aziendale (a cura dell'esperto)

- 3.3. L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)

- 3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore? (a cura dell'imprenditore)

- 3.5. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore)

- 3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell'imprenditore)

- 3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell'imprenditore)

- 3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell'imprenditore)

- 3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto)

¹² Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei creditori, revoche e revisioni degli affidamenti bancari.

¹³ Ad esempio, effetto delle chiusure disposte per le misure sanitarie, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione, ciclo di vita del prodotto.

¹⁴ È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 5 esercizi.

4. Le proiezioni dei flussi finanziari

- 4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta¹⁵, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell'imprenditore) così articolate:
- 4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente Sezione);
 - 4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente Sezione);
 - 4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione);
 - 4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione);
 - 4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione);
 - 4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione);
 - 4.1.7. stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste¹⁶ (punto 4.9 della presente Sezione);
 - 4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione);
 - 4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione);
 - 4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).
- 4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato¹⁷? (a cura dell'imprenditore)
- 4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell'imprenditore)
- Sul punto si precisa che:
- 4.3.1. le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;
 - 4.3.2. è opportuno confrontare le variazioni dei ricavi del piano con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia da Covid-19.
- 4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo¹⁸ e come intende mitigarli l'imprenditore? (a cura dell'imprenditore)

¹⁵ Ad esempio:

- per le **imprese di costruzioni** e per quelle che lavorano su **commessa di lunga durata**, i flussi economico-finanziari sono stimati sulla base della stima dei ricavi di cui al **par. 4.1.1.** della presente Sezione e dei costi specifici di cui al **par. 4.1.2.** della presente Sezione, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;
- per le **imprese immobiliari**, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beni avendo riguardo all'andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;
- per le **imprese agricole**, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell'andamento dei prezzi e del rischio meteorologico;
- per le **cooperative**, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile *ad nutum*, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi;
- per i **consorzi**, la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del pagamento delle prestazioni eseguite.

¹⁶ Quali, ad esempio, dismissione di *assets*.

¹⁷ Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).

¹⁸ Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.

- 4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell'imprenditore)
- 4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato. (a cura dell'imprenditore)
- 4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell'esperto)
- 4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell'esperto)
Sul punto si precisa che:
- 4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI)¹⁹ prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;
- 4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.
- 4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell'imprenditore)
- 4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell'imprenditore)
- 4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:
- 4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi²⁰, di pagamento dei costi²¹ e di rigiro del magazzino²². I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell'imprenditore);
- 4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell'imprenditore);
- 4.11.3. portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell'imprenditore);

¹⁹ Ad esempio: per le **imprese manifatturiere**, unità di prodotto per addetto, per la **grande distribuzione**, redditività per metro quadro. Vedi anche **punto 1.4** della presente Sezione.

²⁰ I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre i crediti in sofferenza.

²¹ Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.

²² Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell'imprenditore).

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto l termine dei singoli anni del piano (a cura dell'imprenditore).

5. *Il risanamento del debito*

5.1. L'impresa, alla luce del paragrafo 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell'imprenditore)

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell'intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato. (a cura dell'esperto)

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che l'esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche. (a cura dell'imprenditore)

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell'imprenditore)

Il debito da servire²³ corrisponde a:

- debito scaduto;
- debito già riscadenziato o differito;
- debito interessato da moratorie ex lege;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutuo e finanziamenti in scadenza²⁴

5.5. Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell'imprenditore)

Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell'Allegato 1):

- nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
- stralcio di parte del debito;
- la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- nuove linee di credito;
- nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

²³ La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto previsto nel test di praticabilità essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a regime nel caso di *test* di praticabilità).

²⁴ Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. Per i contratti di *leasing*, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell'imprenditore)

6. *In caso di gruppi di imprese*²⁵.

- 6.1. È stata redatta una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto? (a cura dell'imprenditore)
- 6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra le singole società del gruppo? (a cura dell'imprenditore)
- 6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell'imprenditore)
- 6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? (a cura dell'imprenditore)
- 6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? (a cura dell'esperto)

²⁵ Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all'articolo 13, comma 1.

SEZIONE III

Protocollo di conduzione della composizione negoziata

Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico

- 1.1. L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice della crisi nonché l'assenza di altri incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, in corso. Nell'accettare l'incarico tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata o, infine, alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all'estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa ed alla propria organizzazione.
- 1.2. Entro tale termine egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell'accettazione dell'incarico, redatta secondo il modulo riportato nell'Allegato 3, e la trasmette all'imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia. L'esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.
- 1.3. Si ricorda che l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; l'esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
- 1.4. Si ricorda altresì all'esperto che è opportuno che egli sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza.
- 1.5. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

- 2.1. L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica. Nel primo incontro con l'imprenditore, l'esperto ricorda all'imprenditore i doveri di cui all'articolo 16, comma 4, del Codice della crisi d'impresa.
- 2.2. A tal fine, svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online. Se l'imprenditore ha allegato alla domanda il test online l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. Se l'imprenditore non lo ha allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.
- 2.3. L'esito del test online è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.
- 2.4. Se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse,

- (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.
- 2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).
- 2.6. Si suggerisce di tenere conto del fatto che, quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto (v. successivo paragrafo 3 della presente Sezione).
- 2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.
- 2.8. In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, redige la relazione prevista dall'articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d'impresa, che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore. In caso di misure protettive e cautelari trasmette la relazione anche al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico²⁶, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione. Quando l'esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al paragrafo 13 della presente Sezione. L'inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Si ricorda che solo se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) dell'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa, l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies del Codice della crisi d'impresa.

3. *La presenza di un gruppo di imprese*

- 3.1. Nel caso di unica istanza di nomina dell'esperto presentata dalle imprese di un gruppo sarà opportuno che l'esperto verifichi fin da subito, in mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, quale è l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed alla relazione inserita nella Piattaforma Telematica ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Codice della crisi. Ciò al fine di consentire in tempo utile all'imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente qualora intenda richiedere il rilascio o la conferma di misure cautelari e protettive, autorizzazioni o rimodulazione del contenuto dei contratti.

²⁶ Se l'esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l'accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità autorizzate dal giudice.

- 3.2. L'esperto prende atto della struttura del gruppo e delle informazioni inserite nella piattaforma ai sensi del citato articolo 25 comma 3 del Codice della crisi. Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo l'esperto tiene conto dell'interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo.
 - 3.3. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice della crisi in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. Tale decisione può essere assunta anche successivamente all'avvio delle trattative, ove ad esempio gli imprenditori non lo mettano in condizione di disporre di flussi informativi adeguati.
 - 3.4. Nella valutazione dell'opportunità o meno della trattazione unitaria o dell'invito ad altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, in caso di istanza presentata da una sola di esse, l'esperto terrà conto della coincidenza e della contrapposizione degli interessi delle parti interessate delle diverse imprese, delle reciproche conseguenze in caso di discontinuità aziendale di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.
 - 3.5. Qualora lo ritenga opportuno, l'esperto può invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche le imprese del gruppo che non si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza: ad esempio quando esse abbiano concesso garanzie nell'interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse nel risanamento dello stesso.
 - 3.6. In presenza di più istanze presentate dalle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo gli esperti nominati dovranno sentire i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative e comunque sentirsi tra di loro e valutare insieme l'opportunità o meno di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto. In tal caso è opportuno che gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della composizione negoziata trasmettano tempestivamente a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.
 - 3.7. In caso di istanze separate gli esperti designati potranno decidere di comune accordo di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l'impresa per la quale è designato (e se del caso l'impresa esercitante la direzione e coordinamento) allo scambio tra le singole imprese dei flussi informativi che ritiene necessari per la più efficace conduzione delle trattative (così, ad esempio, le informazioni occorrenti per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, le previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, i rischi di escussioni di garanzie concesse nell'interesse dell'impresa da altra impresa del gruppo).
 - 3.8. In caso di finanziamenti infragruppo si veda il punto 7.8 della presente Sezione, per la esclusione della postergazione, e il paragrafo 10 della presente Sezione, per il riconoscimento della prededuzione.
 - 3.9. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti previsti dall'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo. I contratti, le convenzioni e gli accordi di cui al citato articolo 23, comma 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.
4. *Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)*
 - 4.1. Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II.
 - 4.2. A tal fine, l'esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list di cui alla Sezione II, può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all'imprenditore che

- ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, secondo quanto espressamente prescritto dall'articolo 16, comma 4, del Codice della crisi d'impresa.
- 4.3. Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).
- 4.4. L'esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l'approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.
5. *Analisi delle linee di intervento*
- 5.1. L'esperto esamina, alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento, se già disponibile, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al paragrafo 3 della check-list di cui alla Sezione II.
- 5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:
- 5.2.1. l'interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d'impresa);
- 5.2.2. l'interesse della singola parte dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;
- 5.2.3. l'interesse della singola parte al risanamento dell'impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);
- 5.2.4. l'interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).
- 5.3. In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile, l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 20, del Codice della crisi d'impresa.
- 5.4. L'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'Allegato 1. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a

ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

6. *Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari*

- 6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati'²⁷ con conseguenze sulla nuova concessione di credito.
- 6.2. Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice della crisi d'impresa.
- 6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste.
- 6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.
- 6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o per l'abbreviazione della loro durata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Codice della crisi d'impresa se ritiene che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

7. *La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata*

- 7.1. In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali oltre che di quanto espressamente previsto dall'articolo 21, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.
- 7.2. È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata quando intende porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possono non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.
- 7.3. In via esemplificativa, rientrano tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione:
 - le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
 - la concessione di garanzie;
 - i pagamenti anticipati delle forniture;
 - la cessione pro soluto di crediti;
 - l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
 - la rinuncia alle liti e le transazioni;
 - le riconoscizioni di diritti di terzi;
 - il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;

²⁷ Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.

- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi in genere.

7.4. Ancora in via esemplificativa, si suggerisce di fare particolare attenzione ad atti diversi dai seguenti:

- il pagamento di retribuzioni a dipendenti;
- il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
- il pagamento di debiti fiscali e contributivi;
- il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
- il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
- tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.

Si suggerisce, inoltre, di fare particolare attenzione anche ai pagamenti effettuati a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative, dei quali è opportuno informare l'esperto.

7.5. Dinanzi ad uno stato di crisi è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. A tal riguardo, non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono). Con le trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento, in caso di insolvenza dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori come disposto dall'articolo 21, comma 1, del Codice della crisi d'impresa.

7.6. Quando ritiene che l'atto, o il pagamento, pregiudichi l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo. L'esperto, nel valutare il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto di quanto indicato al paragrafo 7.5 della presente Sezione. Se l'impresa si trova in stato di insolvenza resta fermo il criterio del prevalente interesse dei creditori, dettato dal comma 1 del citato articolo 21.

7.7. Se nonostante la segnalazione l'atto, o il pagamento, viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Come prescrive l'articolo 21, comma 4, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l'atto, o il pagamento, pregiudichi l'interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

7.8. Si ricorda all'esperto che i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della crisi d'impresa sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, previa segnalazione di cui al seguente punto 7.9.

7.9. In caso di segnalazione effettuata, secondo quanto previsto dal punto 7.6, n relazione ad atto o pagamento che può arrecare pregiudizio ai creditori, l'esperto può chiedere

all'imprenditore di fornire gli opportuni chiarimenti. Se l'esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il proprio convincimento sul fatto che l'atto arreca pregiudizio ai creditori (o che, in caso di insolvenza, sia contrario rispetto al prevalente interesse dei creditori), iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

7.10. Nel caso in cui l'imprenditore non abbia dato l'informativa preventiva prevista dall'articolo 21, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

8. *Svolgimento delle trattative con le parti interessate*

8.1. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all'impresa di rimanere sul mercato. Fin dal primo incontro con le parti interessate, l'esperto ricorda a ciascuna di esse i doveri di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del Codice della crisi d'impresa, e l'obbligo di collaborazione per il caso di cui all'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d'impresa. L'esperto avverte inoltre le parti che, previo loro consenso, gli incontri potranno essere registrati.

8.2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

8.3. Secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Codice della crisi, nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente.

8.4. Sempre nel rispetto dei doveri previsti dall'articolo 16 del Codice della crisi, l'esperto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente anche l'elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all'audio o video registrazione.

8.6. In ogni caso l'esperto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice della crisi, non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salva l'ipotesi prevista dall'articolo 19, comma 4, del Codice della crisi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

8.7. Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorra tutelare la riservatezza delle informazioni.

Peraltro, all'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti.

- 8.8. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori e alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.
- 8.9. L'esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative inserendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un indirizzo di posta elettronica.
- 8.10. Negli incontri con le parti interessate, è opportuno che l'esperto ricordi ai creditori che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti preesistenti secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del Codice della crisi d'impresa.
- 8.11. L'esperto, per lo svolgimento della propria attività, se lo ritiene utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, come consentito dall'articolo 16, comma 2 del Codice della crisi d'impresa.
- 8.12. È opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che, se egli intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione²⁸ previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'articolo 4, comma 3, del Codice della crisi d'impresa. L'esperto partecipa alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del Codice della crisi d'impresa un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
- 8.13. Quando l'imprenditore intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d'impresa di dilazione delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e relativi accessori non ancora iscritte a ruolo, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa.
- 8.14. Quando l'esperto intende richiedere l'archiviazione del fascicolo, avverte l'imprenditore segnalando che redigerà una relazione finale. La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d'impresa. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.
Di fronte alla richiesta dell'imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l'esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esamina la concretezza.
- 8.15. Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l'esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stesso richiesti.

²⁸ Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

8.16. Ai fini dell'eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, l'esperto chiede a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. *Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate*

9.1. Una volta preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal progetto di piano di risanamento, o dal piano vero e proprio ove già redatto, e destinati dall'imprenditore al servizio del debito, l'esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 23, del Codice della crisi d'impresa stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.

9.2. Nello stimolare la formulazione di proposte, l'esperto rappresenta l'esigenza che esse assicurino l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse, e alle utilità derivanti alle medesime parti dalla continuità aziendale dell'impresa.

9.3. L'esperto ricorda altresì la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali²⁹.

9.4. Per favorire la negoziazione, l'esperto può proporre che venga nominato, d'accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - chief restructuring officer) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO appare opportuna, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sacrifici richiesti ai creditori, forme di ristoro in favore dei medesimi, condizionate dal raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all'articolo 2346 del codice civile. L'esperto ed i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio, in applicazione dei principi di indipendenza e terzietà di cui all'articolo 16, comma 2, del Codice della crisi, non assumono il ruolo di CRO.

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d'impresa.

Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di earn-in³⁰, regole di waterfall³¹, clausole di infallibilità o pactum de non petendo) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi.

9.6. Nell'individuazione degli esiti di cui all'articolo 23, del Codice della crisi d'impresa si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all'articolo 63, del Codice della crisi d'impresa o una proposta di cui all'articolo 88, del Codice della crisi d'impresa sul trattamento dei crediti

²⁹ Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all'articolo 2346 del codice civile; iii) lo stralcio di una parte del debito.

³⁰ Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell'andamento aziendale rispetto a quanto previsto.

³¹ Volte ad assicurare il *pari passu* tra i creditori aderenti.

tributari e contributivi, sussistendone i presupposti. E' inoltre possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi attribuibile in caso di liquidazione giudiziale.

- 9.7. L'esperto ricorderà alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del Codice della crisi d'impresa per consentire la fruizione dei benefici di cui all'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

10. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

- 10.1. Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti sono funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).

- 10.2. Se è richiesta l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1 e 2, del Codice della crisi d'impresa l'esperto, quando sentito dal tribunale, in aggiunta al punto 10.1 della presente Sezione, potrà tenere anche conto delle utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero in assenza dei finanziamenti in questione.

11. Rinegoziazione dei contratti

- 11.1. In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, in attuazione dell'articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione.

- 11.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l'esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. È opportuno che tale richiesta venga formulata sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.

- 11.3. Se nell'ipotesi di cui al punto precedente, in caso di insuccesso delle trattative, l'imprenditore chiede al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto,

l'esperto rende un parere nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:

- sul fatto che la misura richiesta nel ricorso dell'imprenditore consente effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- sul tempo minimo necessario perché questo avvenga.

Solo nel caso in cui le parti vi abbiano acconsentito, il parere potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del mancato raggiungimento di un accordo, se ciò sia utile al fine della valutazione del tribunale sulla richiesta dell'imprenditore.

Quando sentito dal tribunale, l'esperto potrà, ove richiesto e nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1. Se si intende procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori.

12.2. All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare quale sia il perimetro dell'azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale);
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice della crisi d'impresa, egli informa il tribunale se l'acquirente dell'azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo.

13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) , del Codice della crisi d'impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell'ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

13.2. Quando il tribunale richiede il parere di cui all'articolo 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d'impresa l'esperto si pronuncia sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.1. L'incarico dell'esperto si conclude:

- 14.1.1. quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;
- 14.1.2. in qualunque momento l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
- 14.1.3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del Codice della crisi d'impresa;
- 14.1.4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 23, del Codice della crisi d'impresa.

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige la relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d'impresa che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico³², affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti, e l'organo di controllo o il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:

- 14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- 14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 18, 19 e 20, del Codice della crisi d'impresa;
- 14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e il termine delle misure protettive concesso;
- 14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- 14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
- 14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

14.4. Se vengono stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d'impresa, l'esperto esprime nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni affinché produca gli effetti premiali previsti dalla stessa norma. A tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

14.5. Se viene raggiunto un accordo con i creditori ai sensi del citato articolo 23, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo dando atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell'insolvenza, terrà conto della sua idoneità

³² V. nota 24.

al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II. Prima della sottoscrizione l'esperto verifica che l'accordo sia stato sottoscritto dall'imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.

- 14.6. Quando le parti intendono pervenire alle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del Codice della crisi d'impresa:
- 14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;
- 14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b).
- 14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non è stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa, di una delle soluzioni concordate della crisi.
- 14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale, tenendo conto, inoltre, di quanto suggerito ai paragrafi 12 e 13 della presente Sezione.
- 14.9. L'esperto che designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

15. Imprese sotto-soglia

- 15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.
- 15.2. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, con il cassetto fiscale, con la centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.
- 15.3. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.
- 15.4. Occorre ricordare che il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia può essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi a servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla Sezione I, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'articolo 364 del Codice della crisi d'impresa; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363 del Codice della crisi d'impresa oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

SEZIONE IV La formazione degli esperti

Questa sezione contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager: in essa sono indicati i temi che dovranno essere oggetto della formazione specifica degli esperti, a qualunque categoria gli stessi appartengano.

Si prevedono: il numero di ore di formazione (55), il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente, sulla base dell'argomento trattato.

La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza affinché sia omogenea e possa essere più agevolmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

I temi sono i seguenti.

1. *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*

Ore 4

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa

Contenuto:

- La flessibilità dello strumento
- la nuova figura dell'esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici
- finalità "macro" e obiettivi "micro"
- lo stato di difficoltà e quello di crisi;
- la percorribilità del risanamento dell'impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile
- che cosa si intende per risanamento dell'impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell'azienda
- analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)

2. *Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale*

Ore 4

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo

- Articoli da 12 a 25-sexies del Codice della crisi d'impresa (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su:
- Rinegoziazione e principi sui contratti
- Contenuto delle misure cautelari e protettive
- Descrizione dei procedimenti previsti dagli articoli 19 e 22 del Codice della crisi d'impresa (cautelare e camerale)

2. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

Ore 3

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- la piattaforma
- il contenuto della domanda
- la documentazione allegata
- la lettura della centrale rischi
- la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

3. La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

Ore 5

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- finalità del test e le logiche sottostanti
- la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della continuità indiretta
- la conduzione del test:
 - o l'andamento corrente e quello prospettico normalizzato;
 - o le conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti)
 - o il caso dell'impresa in equilibrio economico
 - o il caso dell'impresa in disequilibrio economico
- la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo
- lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso
- esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

4. La redazione di un piano di risanamento

Ore 5

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di crisi d'impresa

Contenuto:

- il piano come 'processo'
- le indicazioni contenute nella check-list
- come condurre sulla base della check-list la disamina del piano
- avvertenze per specifici settori di attività
- possibili specificità del piano in caso di imprese sotto-soglia e piccole imprese; contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese;
- casi pratici ed esempi di modelli di piano

5. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Ore 7

Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali) avente competenza in materia di crisi d'impresa

Contenuto:

- il ruolo dell'esperto quale delineato dal protocollo: l'esame dei singoli paragrafi
- il ruolo dell'esperto nel corso delle trattative: in particolare, l'individuazione delle parti interessate
- la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata
- il dissenso dell'esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative
- il ruolo dell'esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto
- il ruolo dell'esperto nei giudizi autorizzativi
- il ruolo dell'esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell'articolo 2560 c.c.
- il ruolo dell'esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari
- le vicende circolatorie dell'azienda
- tecniche di collocamento dell'azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattaforma per la virtual data room e la raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato
- il contenuto della relazione finale
- i finanziamenti infragruppo e l'esclusione della postergazione, il ruolo dell'esperto
- il debito fiscale ed erariale: il ricorso agli articoli 63 e 88, del Codice della crisi d'impresa, l'istanza di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del Codice della crisi d'impresa ed il ruolo dell'esperto
- le misure premiali
- l'assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta e la relazione dell'esperto
- i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l'estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l'esito

6. La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze.

Ore 10 (totali)

Docente (non necessariamente iscritto in apposito elenco) avente competenza in diritto dell'impresa e dei contratti commerciali o della crisi di impresa, e che soddisfi altresì i seguenti requisiti:

- a) idoneità alla formazione, attestata: per i docenti dei corsi teorici, dall'aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, dall'aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, dall'aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private

riconosciute, nazionali o straniere, nonché dall'impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

- b) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Contenuto:

prima sessione

Ore 2: *Fase della preparazione*

Contenuto:

- L'individuazione delle parti astrattamente interessate
- La fase del contatto individuale:
 - a) preparazione del colloquio e scelta delle modalità;
 - b) individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell'agenda con le parti
- La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove, come; b) modalità di gestione

Ore 3: *Gestione delle trattative I parte*

Contenuto:

- Definizione dell'obiettivo
- Il ruolo dell'esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza
- Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei colloqui
- Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate
- Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
- Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento
- Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione

Ore 3: *Gestione delle trattative II parte*

Contenuto:

- Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo
- Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate
- Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento
- Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (bias)
- La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa

Seconda sessione

Ore 2: *Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche*

Contenuto:

- Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli
- Avvio della simulazione: elaborazione dell'agenda
- Setting degli incontri singoli e/o di gruppo
- Gestione della trattativa

7. *Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie*

Ore 4

Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d'Italia) avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria

Contenuto:

- IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
- Segnalazioni in centrale dei rischi
- Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfiniate/scadute
- Misure di concessione performing e non performing
- Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
- Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie
- L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario
- Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

8. *Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali*

Ore 4

Docente (avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali

Contenuto:

Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni
Le procedure di informazione e consultazione sindacale
Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali) dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri
Accordi sindacali e prevenzione della crisi d'impresa
L'intervento degli ammortizzatori sociali
Affitto e trasferimento d'azienda
L'appalto
L'inquadramento professionale del lavoratore
Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse
Le conciliazioni in sede protetta
Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell'impresa

9. *La stima della liquidazione del patrimonio*

Ore 4

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla
- la stima del valore di realizzo dell'azienda o di suoi rami
- la stima del canone di affitto dell'azienda o di suoi rami

10. *L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11*

Ore 5

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa

Contenuto:

- le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell'esperto, gli interventi successivi dell'imprenditore
 - o il contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d'impresa il parere motivato dell'esperto
 - o la convenzione di moratoria
 - o l'accordo di cui all'articolo 23 comma 1, lettera c), del Codice della crisi d'impresa e la sottoscrizione dell'esperto
 - o l'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 57 del Codice della crisi d'impresa, il contenuto della relazione finale perché l'imprenditore possa fruire delle facilitazioni previste dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d'impresa
 - o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
 - o il concordato preventivo
 - o il concordato semplificato
- il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia

SEZIONE V
La piattaforma

1. *Descrizione generale*

La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:

1. gli strumenti informatici previsti all'articolo 25-undecies del Codice della crisi d'impresa:
 - a) il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 1;
 - b) il relativo programma informatico di cui al comma 2;
2. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
3. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;
4. le funzioni per la presentazione dell'istanza telematica di nomina dell'esperto prevista all'articolo 17, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e della documentazione indicata;
5. le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto, prevista all'articolo 17, comma 4, del Codice della crisi d'impresa;
6. le funzioni per l'inserimento della relazione finale da parte dell'esperto, prevista all'articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d'impresa;
7. le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto;
8. l'interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche di dati di cui all'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa;
9. lo scambio di documentazione e di dati di cui all'articolo 15 del Codice della crisi d'impresa.

La piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio specificato nel seguito.

L'area pubblica contiene gli elementi informativi per l'accesso alla composizione negoziata di cui al precedente punto 1.

La parte ad accesso riservato contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

La piattaforma contiene un campo nel quale l'impresa inserisce la sintesi del contenuto della domanda e, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) se l'impresa si trova in stato di pre-crisi, di crisi o di insolvenza reversibile;
- b) sull'indebitamento complessivo, in quanto il dato di sintesi non è previsto nell'istanza;
- c) la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business (righe 6);
- d) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali (righe 10);
- e) le iniziative industriali che si intendono adottare (righe 10);
- f) se al momento della domanda vengono richieste le misure protettive specificando se si tratta di misure generali o selettive.

I documenti inseriti per la presentazione dell'istanza vengono sottoscritti mediante l'apposizione della firma digitale su ciascuno di essi con unica operazione.

La piattaforma contiene un campo nel quale l'impresa indica i professionisti che la assistono e un ulteriore campo nel quale indica i professionisti iscritti nell'elenco degli esperti che la hanno assistita negli ultimi 2 anni, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 16, comma 1, del Codice della crisi d'impresa.

In caso di presentazione di una composizione di gruppo la Piattaforma prevede finestre distinte per inserire i documenti delle singole società del gruppo.

Requisiti per l'utilizzo della piattaforma

L'utilizzo della piattaforma richiede una stazione di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di connessione alla rete internet.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di dispositivi per la firma digitale.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull'iter dell'istanza.

I componenti della commissione di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d'impresa devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata, messo a disposizione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ove opera la commissione medesima.

La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale.

Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della piattaforma è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, prevista dall'articolo 13, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, che, nell'esercizio di tali poteri, ne verificano le funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di eventuale implementazione della relativa struttura informatica. Ai fini di cui al primo periodo con convezione sottoscritta tra il Ministero della giustizia e Unioncamere, è stato istituito un tavolo tecnico per l'esercizio della vigilanza prevista dalla legge e per il monitoraggio sulla funzionalità e sull'efficienza della Piattaforma Telematica. La gestione tecnica è curata dal gestore del sistema informativo nazionale previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

La camera di commercio competente è il titolare dei dati presentati attraverso la piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Funzioni disponibili nell'area pubblica

La Piattaforma rende disponibile un'area pubblica, senza necessità di autenticazione, contenente «sezioni informative» relative a:

- informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
- lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;
- protocollo di conduzione delle trattative;
- informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
- modulistica prevista dalla legge;
- informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- curricula degli esperti che hanno accettato l'incarico.

Funzioni disponibili nell'area riservata per utenti autorizzati

L'area riservata rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e per il suo successivo iter sono accessibili a:

- il rappresentante legale dell'Impresa;
- i delegati autorizzati dall'imprenditore (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente);
- l'organo di controllo e il revisore, se in carica,
- il segretario generale della camera di commercio competente;
- i membri della commissione di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d'impresa;
- l'esperto;
- i creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall'esperto col consenso dell'imprenditore;
- ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o da suoi delegati, oppure dall'esperto col consenso dell'imprenditore.

Gli utenti sopra descritti possono accedere alla Piattaforma in forma differenziata:

- Il rappresentante legale dell'impresa ed i suoi delegati, nonché l'organo di controllo ed il revisore, se in carica, hanno accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati;
- il segretario generale e i membri della commissione di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d'impresa hanno accesso a tutte le istanze di competenza, con la documentazione allegata;
- l'esperto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza su cui è stato nominato. Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;
- la Piattaforma consente all'utente, ai membri della commissione ed all'esperto di scaricare la documentazione sovrainprimendo gli estremi dell'identità digitale di coloro che la scaricano;
- l'esperto può creare dei "cassetti informatici" all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore;
- i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'esperto col consenso dell'imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Essi possono accedere ai dati e documenti dei "cassetti informatici" ai quali è stato dato loro ingresso.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice della crisi d'impresa, l'accesso alle informazioni ed ai documenti contenuti nella Piattaforma è consentito previo consenso prestato da chi li ha inseriti, espresso in via telematica, tramite apposita funzionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di chiusura del procedimento, archiviazione o in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'esperto, la Piattaforma, creato il fascicolo - che può essere scaricato dall'esperto o dall'imprenditore e che deve rimanere a disposizione del tribunale, per consentirne l'acquisizione, ove disposta - provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza e alle informazioni ed alla documentazione ad essa connesse.

In ogni caso di conclusione della composizione, il segretario generale inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

La Piattaforma dovrà contenere un'apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all'esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni. A tal fine la Piattaforma deve consentire all'esperto di poter creare un cassetto informatico recante la data room virtuale.

Procedure d'emergenza

Nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

SEZIONE VI

Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto

La scheda sintetica prevista dall'articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d'impresa ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell'esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

Essa è formata secondo il modello riportato nell'Allegato 5 ed è resa disponibile dalle camere di commercio che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico, conforme al predetto Allegato. La compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell'Ordine di appartenenza alla competente camera di commercio (e dunque dopo il compimento delle verifiche, demandate all'Ordine professionale, dal comma 5 dell'articolo 13 del Codice della crisi d'impresa, e dopo l'inserimento del nominativo nell'elenco regionale). Compiuto il procedimento di iscrizione all'elenco l'interessato viene infatti abilitato all'utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda. Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all'Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

La mancata compilazione della scheda non incide sull'iscrizione nell'elenco, trattandosi non di requisito ma di strumento volto ad agevolare le commissioni di nomina. Del pari, l'invio di un documento contenente i dati di cui all'Allegato 5 ma non trasmesso mediante il meccanismo appena descritto, non comporta effetti sull'iscrizione. Tuttavia, le informazioni contenute in tale documento potranno essere considerate dagli organismi deputati alla nomina solo se e quando il singolo documento verrà esaminato (esso, dunque, non ageverà l'estrazione e la ricerca di informazioni sul professionista interessato).

L'invio di schede sintetiche predisposte dai professionisti già iscritti agli elenchi è rimesso alla valutazione dell'Ordine di appartenenza, nel rispetto delle prerogative assegnate ai medesimi Ordini professionali dall'articolo 13, comma 5, nono periodo, del Codice della crisi d'impresa. Tale invio è consentito nel termine previsto dal decimo periodo del medesimo articolo 13, comma 5, fatte salve le prerogative dei consigli nazionali di cui si è appena detto.

È del pari rimesso all'Ordine di appartenenza del singolo iscritto l'invio, secondo i tempi e le modalità sin qui indicati, di successive schede sostitutive di quelle in precedenza inviate necessarie per aggiornare il profilo dell'interessato a seguito di ulteriore attività, professionale e/o formativa, svolta, rilevante ai fini degli incarichi. Anche nel caso di scheda contenente informazioni aggiornate, la compilazione avviene a cura del professionista interessato secondo le modalità in precedenza descritte.

La scheda contiene:

- nella parte iniziale, i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l'ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione;
- nella prima sezione l'indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021. A tali esperienze vanno aggiunte quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata che, pur se non indicati nella circolare appena menzionata, sono da ritenere rilevanti ai fini della valutazione sul livello di professionalità e sulle capacità del singolo esperto;
- nella seconda sezione del modello sono inserite ulteriori informazioni volte a consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell'importanza delle esperienze indicate nella prima sezione (si tratta di informazioni relative a: settore merceologico dell'impresa interessata dalla ristrutturazione, fatturato, debito complessivo ristrutturato, numero di dipendenti, numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione);
- una nota descrittiva composta da massimo 2000 caratteri con la quale il professionista può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili rispetto alle valutazioni demandate ai soggetti che nominano gli esperti quali, a mero titolo esemplificativo, peculiarità della singola ristrutturazione alla quale ha preso parte, particolare complessità di una o più negoziazioni seguite, la partecipazione a tavoli di negoziazione interbancari, etc.

ALLEGATO 1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

1. Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

- l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'articolo 22 del Codice della crisi d'impresa;
- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 8, del Codice della crisi d'impresa;
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

3. Locatori ed affittanti

Quando, per effetto di circostanze sopravvenute eccezionali e imprevedibili, i valori di mercato risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume di affari, del fatturato o dei corrispettivi, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino

ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d'impresa per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione o di un accordo di cui, rispettivamente agli articoli 57 e 63 del Codice della crisi d'impresa, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

5. *INPS*

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione o di un accordo di cui, rispettivamente agli articoli 57 e 63 del Codice della crisi d'impresa, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

6. *Banche e intermediari finanziari*

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono: i) dalle caratteristiche degli affidamenti; ii) dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola banca³³; iii) dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca³⁴; iv) dalla classificazione dell'esposizione; v) dalla svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

- i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri finanziari) prefissati;
- ii. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- iii. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;
- iv. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out).

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

- i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (covenants) prefissati;
- ii. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- iii. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la

³³ Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento.

³⁴ Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l'assunzione di un rischio ulteriore.

- continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (waterfall).
- 6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:
 - i. la loro conferma;
 - ii. il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants).
 - 6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione³⁵ può avere luogo alternativamente mediante:
 - i. l'allungamento dei periodi di ammortamento;
 - ii. la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (bullet) a fine piano.
 - 6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:
 - i. il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (pre-ammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;
 - ii. il pagamento parziale con stralcio della parte residua.
 - 6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:
 - i. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out);
 - ii. il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.
 - 6.7. Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della crisi d'impresa, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice della crisi d'impresa o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d'impresa.

7. *Clienti*

Ai clienti per i quali l'imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

- i. l'abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;
- ii. la concessione di acconti all'ordine;
- iii. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);
- iv. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di amministrazione.

³⁵ Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado di liquidabilità della garanzia che li assiste.

8. *Rapporti di lavoro subordinato*

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Codice della crisi d'impresa delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

- i. modifiche organizzative;
- ii. la modifica dell'inquadramento;
- iii. la revisione del sistema premiale;
- iv. la revisione del sistema retributivo;
- v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

ALLEGATO 2 – Istanza online

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale) ____
- fatturato dell'ultimo esercizio _____
- numero dipendenti _____
- codice Ateco dell'attività principale _____
- appartenenza ad un gruppo [.] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono³⁶ [.]
- allegati:
 - o un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice della crisi d'impresa;
 - o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
 - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
 - o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
 - o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
 - o l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
 - o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'articolo 364 del Codice della crisi d'impresa;
 - o la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
 - o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363 del Codice della crisi d'impresa;
 - o l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
 - o ... (altri allegati)
- l'imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento? [.]
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? [.]
- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 20 del Codice della crisi d'impresa, nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 18 del Codice della crisi d'impresa.

³⁶ In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all'articolo 25, comma 2.

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata³⁷

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____, tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica e p.c.

All'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata ____

Il/la sottoscritto/a ____ nato/a ____ il ____ a ____ (Prov. ____), codice fiscale ____, essendo stato nominato esperto ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d'impresa dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____ con posta elettronica certificata del ____, per la composizione negoziata dell'impresa ____, con sede legale³⁸ in ____, iscritta presso il registro delle imprese di ____, al numero di codice fiscale ____

dichiara

- di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____ ;
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice della crisi d'impresa;
- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l'impresa ... e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente;
- di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata oppure di avere ricevuto soltanto un altro incarico di composizione negoziata ancora in corso al momento della domanda, come previsto dall'articolo 17, comma 4 del Codice della crisi d'impresa;
- di accettare l'incarico.

In fede.

____, li ____

³⁷ L'accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'imprenditore. L'accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di nomina deve essere allegata alla stessa.

³⁸ In caso di imprenditori individuali, la sede è quella risultante dal registro delle imprese.

ALLEGATO 4 – Scheda sintetica profilo professionale dell'esperto

- Articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d'impresa –

Cognome e nome _____, nato/a a _____ il _____, C.F.
 _____, iscritto/a all'Ordine _____ dal _____

Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa:

- Commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- Commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- Attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 del Codice della crisi d'impresa;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 del Codice della crisi d'impresa;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata.

Per ogni esperienza maturata possono indicarsi, rispetto alla impresa, o al gruppo di imprese, interessati dalla ristrutturazione, le seguenti informazioni aggiuntive:

- settore merceologico (con inserimento Codici Istat studi di settore)
- fatturato (se inferiore a 500.000 euro, se compreso tra i 500.000 euro e 5 milioni di euro oppure tra 5 e 50 milioni di euro o, infine, se superiore a 50 milioni di euro);
- debito ristrutturato dell'azienda, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 200.000 euro, se compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro, se compreso tra 1 e 10 milioni di euro o, infine, se superiore a 10 milioni di euro);
- numero addetti dell'impresa, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 10, se tra 10 e 50, se tra 50 e 250 o, infine, se superiore ai 250);
- numero dei creditori (se inferiore a 10, se tra 10 e 100 o, infine, se superiore a 100).

Nota di max 2.000 caratteri sulle ulteriori informazioni rilevanti.

CONCORSI E COMMISSIONI**Decreto ministeriale 21 marzo 2023-Modifica della Commissione esaminatrice per il concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM.1.12.2021**

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 2021 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2022 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto l'art. 26 bis del decreto legge 24 agosto 2021, convertito in legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data 31 maggio 2022, con la quale sono stati comunicati i nominativi del personale appartenente all'area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2022, con la quale si è preso atto della designazione dei segretari della commissione medesima e dei comitati di vigilanza;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 22 giugno 2022 con le quali è stata nominato il Presidente della Commissione esaminatrice, i componenti della Commissione

esaminatrice ed i componenti dei Comitati di Vigilanza delle sedi di Bari, Bologna, Milano e Torino, con l'indicazione per ciascun Comitato del magistrato con funzioni di Presidente;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2022 con il quale sono stati nominati i componenti e i segretari della Commissione esaminatrice e dei Comitati di Vigilanza;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 marzo 2023, con la quale si è preso atto della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Gabriella MARANGONI, funzionario giudiziario, ad essere nominata segretario di Commissione

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 1 dicembre 2021, è così integrata:

la dott.ssa Gabriella MARANGONI, Funzionario Giudiziario A3/F1 in servizio presso la Direzione Generale dei Magistrati, è nominata segretario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2023 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 21 marzo 2023

Il Ministro
Carlo Nordio

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferma funzioni direttive

D.P.R. 13.01.2023 - Reg. C.C. 22.02.2023

Decreta di confermare la dott.ssa Cecilia ANGRISANO – nata a Piano di Sorrento (NA) il 27 aprile 1964 - nell'incarico di Presidente del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con decorrenza dal 21 luglio 2021.

D.P.R. 13.01.2023 - Reg. C.C. 24.02.2023

Decreta di confermare il dott. Alberto LARI – nato a Genova il 5 maggio 1963 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, con decorrenza dal 16 novembre 2021.

D.P.R. 20.01.2023 - Reg. C.C. 22.02.2023

Decreta di non confermare il dott. Alberto LIGUORI – nato a San Demetrio Corone (CS) il 16 giugno 1963 – nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che gli sono state conferite con delibera del 9 marzo 2016 e che ha assunto in data 12 aprile 2016.

Conferimento funzioni semidirettive

DD.MM. 21.03.2023

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Firenze, settore lavoro, a sua domanda, della dott.ssa Maria Lorena PAPAIT – nata a Somma Lombardo il 2 ottobre 1963 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la sezione lavoro della Corte di appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Cuneo, settore penale, a sua domanda, del dott. Edmondo PIO – nato a Torino il 14 agosto 1968 - magistrato di quinta valutazione

di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Trasferimento

D.M. 13.03.2023

Decreta il trasferimento del dott. Andrea CANEPA - nata a Chiavari (GE) il 16 febbraio 1974 – magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni (sede vacante e non pubblicata), in via temporanea.

Pianta organica flessibile distrettuale

D.M. 13.03.2023

Decreta la proroga della destinazione in sostituzione della dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni requirenti del distretto di Lecce, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, dall'1 marzo 2023 fino al 28 marzo 2023.

Conferma incarichi

D.M. 13.03.2023

Decreta la conferma della dott.ssa Patrizia Maria Elisa CAPUTO - nata a Torino il 11 novembre 1957 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dal 21 luglio 2021.

D.M. 16.03.2023

Decreta la conferma del dott. Beniamino CALABRESE – nato a San Gregorio Magno il 21 gennaio 1960 - nell'incarico di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, con decorrenza dall'8.5.2021.

Conferma fuori ruolo

DD.MM. 16.03.2023

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Chiara SALVATORI – nata a Roma il 30 luglio 1980 –, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia,

per essere destinata, con il suo consenso, all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Massimo SCARABELLO – nato a Genova il 27 maggio 1970 – magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

Riassegnazione sede

D.M. 16.03.2023

Decreta la riassegnazione del dott. Alessandro D'ALTILIA - nato a Voghera il 13 aprile 1984 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, alla sede di provenienza del Tribunale di Brescia, con funzioni di giudice, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 133 del 4 maggio 1998.

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 6.03.2023

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vasto del dott. Bruno GIANGIACOMO, già Presidente del medesimo Tribunale, trasferito alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, per la prosecuzione dei procedimenti R.G. n. 262/20 e n. 352/21, per le udienze necessarie alla relativa trattazione.

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Busto Arsizio della dott.ssa Nicoletta GUERRERO – nata a Busto Arsizio (VA) il 7 maggio 1960 – Presidente di Sezione GIP del Tribunale di Genova, per l'udienza del 22 febbraio 2023, per la trattazione del procedimento penale n. 1616/2021 RG Trib., nonché per le udienze che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la definizione del medesimo processo.

Decreta di prorogare l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa della dott.ssa Alessia IACOPINI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, per la trattazione e definizione del procedimento n. 962/2016 RGNR per ulteriore periodo di ulteriori sei mesi, e comunque per le ulteriori udienze che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la definizione del medesimo processo.

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagnano del dott. Nicola MARRONE, giudice del Tribunale di Napoli, per la trattazione del seguente procedimento: num. 4626/2018

R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A., n. 502/2022 R.G. Tribunale, udienze del 9.2.2023 (a ratifica) e 30.3.2023 nonché per le ulteriori udienze che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la definizione del medesimo processo.

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna del dott. Francesco Paolo PITARRESI – nato a Villabate (PA) il 6 giugno 1964 –, già Presidente di Sezione del medesimo Tribunale trasferito al Tribunale di Ragusa con funzioni di Presidente, per la prosecuzione dei procedimenti R.G.N.R. n. 665/21 e n. 3841/20, nel limite di una udienza mensile.

DD.MM. 13.03.2023

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi del dott. Domenico CHIARO, Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Brescia, per la trattazione del procedimento n. 524/2020 mod. 21 RGNR – 2219/2020 RGGIP alle udienze del 13, 20, 31 marzo 2023 e 14 aprile 2023, ed alle ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dello stesso.

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta – settore penale del dott. Gigi Omar MODICA, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2023.

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma del dott. Dionisio PANTANO, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, per la prosecuzione e definizione del procedimento R.G. Dib. n. 16844/2019 all'udienza dell'8 marzo 2023, e alle ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dello stesso.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 15.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Marcella ANGELINI, nata a Bologna il 28.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Isabella CAVALLARI, nata a Mazzano il 17.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Isabella CHIESI, nata a Parma il 19.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elsa IADARESTA, nata a Napoli il 21.8.1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, già giudice del Tribunale di Pisa cessato dal servizio in data 22.8.2022, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,

n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Marisa MANZINI, nata a Novara il 17.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2019.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3.12.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 3.12.2016 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Sara MARZIALETTI, nata a Montegiorgio il 30.4.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alberto SCARAMUZZA, nato a Padova il 28.3.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 22.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Anna BORA, nata a Ancona il 14.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2020.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2016, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2017 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.10.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Simona MAISTO, nata a Oristano il 2.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall'8.7.2022.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dall'8.7.2018, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.696,67 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata l'8.7.2019 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.7.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giampiero NASCIBENI, nato a San Giovanni in Persiceto il 16.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 3.2.2022.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3.2.2018, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.696,67 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata l'3.2.2019 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.2.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 24.01.2023 - V.to U.C.B. 15.02.2023

Decreta che al dott. Leonardo SCIONTI, nato a Firenze il 13.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.6.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

**Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità**

DD.MM. 07.02.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita BRUNELLO, nata a Bassano del Grappa il 02.02.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela DAMIANI, nata a Roma il 12.05.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario DE BELLIS, nato a Cremona il 24.01.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.04.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DI TARANTO, nato a Lucera il 18.04.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela FENUCCI, nata a Genova il 02.09.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 26.08.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FLORIT, nato a Udine l'01.02.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 07.01.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

**Positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità**

D.M. 10.11.2022 - V.to U.C.B. 16.02.2023

Decreta che al dott. Nicola Mario CONDEMI, nato a Roma il 27.8.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l'incarico di assistente di studio presso la Corte Costituzionale, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 16.11.2022 - V.to U.C.B. 29.11.2022

Decreta che alla dott.ssa Caterina AMBROSINO, nata a Napoli il 20.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 23.11.2022 - V.to U.C.B. 09.01.2023

Decreta che alla dott.ssa Zsuzsa MENDOLA, nata a Siracusa il 29.2.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere il mandato di magistrato segretario presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 12.01.2023 - V.to U.C.B. 06.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Rosaria VECCHI, nata a Napoli il 6.1.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'11.4.2015.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall'11.4.2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l'11.2.2017 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.2.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 09.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Annalisa AMATO, nata a Messina il 02.01.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Danilo DE SIMONE, nato a Torino il 21.09.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta

valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia DOSSI, nata a Milano il 23.02.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Caterina GARUFI, nata a Messina il 16.5.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, già magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsa-

bilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Rosa LAROCCA, nata a Tricarico il 13.3.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Lucia MINAURO, nata a Telesse Terme il 17.10.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Caterina MUSUMECI, nata a Catania l’1.10.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Valeria Jose’ PERRI, nata a Paterno il 16.2.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Silvia RIGON, nata a Vicenza il 10.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Cettina SCOGNAMIGLIO, nata a Torre del Greco il 7.6.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 24.01.2023 - V.to U.C.B. 22.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Laura LONGO, nata a Bra il 28.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 31.01.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna DE MARTINO, nata a Vico Equense il 16.05.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia DI PALMA, nata a Napoli il 15.06.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina MARGIO, nata a Milano il 30.01.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 09.02.2023

Decreta di riconoscere al dott. Guglielmo MANERA, nato a Bari il 18.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall'1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina SCALIA, nata a Catania il 16.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall'1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

**Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità**

D.M. 07.02.2023

Decreta di riconoscere al dott. Francesco TORRE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10.7.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.02.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 08.02.2023

Decreta di riconoscere al dott. Fabio RABAGLIATI, nato a Alessandria il 27.09.1965, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

**Positivo superamento
della prima valutazione di professionalità**

D.MM. 04.01.2023 - V.ti U.C.B. 08.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Cristina FOTI, nata a Taurianova il 27.1.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Davide GRECO, nato a Torino il 16.10.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giovanna PIAZZALUNGA, nata a Galatina l'8.1.1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elena POLLINI, nata a Grosseto il 22.3.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alessandro RHO, nato a Voghera il 28.11.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)

"Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 04.01.2023 - V.to U.C.B. 16.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Barbara CORTEGIANO, nata a Roma il 4.10.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 04.01.2023 - V.ti U.C.B. 17.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Giulia BARAZZETTA, nata a Monza il 4.11.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Carmelo BARBARO, nato a Oppido Mamertina il 29.4.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Lisa BUSATO, nata a Venezia il 12.4.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Matteo DI BATTISTA, nato a San Benedetto del Tronto il 28.6.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 04.01.2023 - V.ti U.C.B. 20.02.2023

Decreta che al dott. Andrea BIGIARINI, nato a Bibbiena il 14.12.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Marinella BOSI, nata a Jesi il 21.10.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giovanna CAMILLO, nata a Formia il 21.7.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Carmela CAMPAIOLA, nata a Napoli il 13.2.1990, già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Francesca CAPOTORTI, nata a Milano il 13.5.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Paola CAVARERO, nata a Mondovì il 4.9.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Magda D'AMELIO, nata a Torino il 24.9.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elena FARHAT, nata a Treviglio il 11.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Giovanna GALLIPOLI, nata a Napoli il 27.1.1990, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Diana GENOVESE, nata a Firenze il 15.10.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Francesco GRASSI, nato a Napoli il 17.8.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Arnaldo MEROLA, nato a Caserta il 3.11.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 04.01.2023 - V.ti U.C.B. 22.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Giuseppina Laura CANDITO, nata a Reggio Calabria il 5.7.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Guerino Francesco GATTO, nato a Vallo della Lucania il 28.6.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 12.01.2023 - V.ti U.C.B. 06.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Raffaella AMORESANO, nata a Salerno il 31.1.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia ANGELERI, nata a Bergamo il 2.1.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Marta BALDASSERONI, nata a Roma il 16.10.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Ines BELLESI, nata a Breno il 10.08.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Federica BONSANGUE, nata a Palermo il 6.3.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Antonio BORRETTA, nato a Savigliano il 24.01.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Chiara CATALANO, nata a Catania il 16.06.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Pasquale CERRONE, nato a Napoli il 13.10.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Marco CIRIGLIANO, nato a Torino il 23.04.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Mariagiovanna COMPARE, nata a Benevento il 2.1.1990, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Chiara COSTAGLIOLA, nata a Napoli il 29.7.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Umberto Maria COSTUME, nato a Napoli il 21.10.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Giulia D’ETTORE, nata a Montevarchi il 20.7.1990, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Maurizio DRIGANI, nato a Trieste il 25.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Odette ERONIA, nata a Foggia il 15.12.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Aurora GALLO, nata a Roma il 20.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giuliana GAUDIANO, nata a Terlizzi il 13.01.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Iolanda GOLIA, nata a Caserta il 28.1.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Valerio GUIDARELLI, nato a Fabriano il 12.7.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Valentina LISI, nata a Sinalunga il 3.6.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Federica LO CONTE, nata a Battipaglia il 25.05.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Silvia MARCHINA, nata a Brescia il 21.10.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Martina MARINANGELI, nata a Fermo il 26.9.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Alessia MAROTTA, nata a Piedimonte Matese l'01.12.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia MAROZZI, nata a La Spezia il 22.1.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Edoardo MARTINELLI, nato a Padova il 26.09.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Chiara MASTRACCHIO, nata a Roma il 27.09.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Mariangela MASTRO, nata a Bari il 16.07.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Francesca MINIERI, nata a Nuoro il 16.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giuliana MOCCIA, nata a Napoli il 15.3.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Michele PALAGANO, nato a Napoli il 28.7.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Stefano PALMACCIO, nato a Formia il 18.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elisabetta PATRITO, nata a Cagliari il 9.10.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giovanni PETRONI, nato a Roma il 09.02.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Vitina PINTO, nata a Torino il 16.07.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Luca PRUNETI, nato a Viareggio il 2.4.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia PULCINA, nata a Pescara il 2.9.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Emanuela RACITI, nata a Catania il 10.10.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Micaela RAIMONDO, nata a Cefalù il 21.1.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Rossella RICCA, nata a Napoli l'01.03.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Eugenio TAGLIASACCHI, nato a Genova il 05.01.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Chiara TREBALLI, nata a Pistoia il 16.02.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maddalena VETTA, nata a Crotone il 14.04.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giuseppe VITOLO, nato a Napoli il 09.10.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 12.01.2023 - V.ti U.C.B. 08.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Chiara CUTOLO, nata a Bari il 28.10.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Marzia Ielena Alessandra CURRAO, nata a Milano il 20.03.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alessandro DI FEDE, nato a Catania il 24.11.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Patrizia IORIO, nata a Caserta il 06.05.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Silvia Maria SPINA, nata a Catania il 25.03.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Matteo STELLA, nato a Taranto il 06.02.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 08.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Lucia LOMBARDO, nata a Napoli il 29.05.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Valentina MAISTO, nata a Napoli il 09.10.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Flavia MARTINELLI, nata a Roma l'11.11.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Sarah MASECCHIA, nata a Napoli il 03.10.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Liborio MAZZIOTTA, nato a Erba il 20.05.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Viola MONTANARI, nata a Roma il 18.10.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Anna Elisa MURABITO, nata a Catania l'08.08.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia PREVITERA, nata a Campompiero il 23.08.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Carmen QUARANTA, nata a Napoli il 16.09.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Antonia QUARTARELLA, nata a Altamura il 22.07.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 09.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Federica ALTAMURA, nata a Napoli il 26.04.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Dario BONANNO, nato a Gallarate il 24.02.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Michela DORONZO, nata a Bari il 3.3.1990, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità

Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giuseppe NOTO, nato a Mussomeli il 19.08.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Erika Ivalù PAMPALONE, nata a Palermo il 12.02.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Francesco PANCHIERI, nato a Parma il 05.08.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gianluca Antonio PELUSO, nato a Catania il 14.06.1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Massimo PETROCCHI, nato a Tivoli il 10.11.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Cristina SANGIOVANNI, nata a Napoli il 19.10.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Mariachiara SANNINO, nata a Napoli il 02.02.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elisa TROTTA, nata a Bollate il 02.03.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 15.02.2023

Decreta che al dott. Alessandro CARONIA, nato a Avellino il 15.10.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gualberto BUCCARELLI, nato a Vibo Valentia il 06.10.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alessandro COLNAGHI, nato a Como il 06.10.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alessio DI PIETRO, nato a Greenwich CT (USA) il 06.10.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gionata FIORE, nato a Sorrento il 16.07.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Flaminia IELO, nata a Roma il 09.03.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 20.01.2023 - V.ti U.C.B. 22.02.2023

Decreta che al dott. Rocco COCILOVO, nato a Torino il 19.08.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Silvia FESTA, nata a Roma il 16.04.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Spoleto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Aglaia GANDOLFO, nata a Genova il 24.08.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Lara SENATORE, nata a Genova il 02.07.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Simone SPINA, nato a Roma l'01.11.1988, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Aurora STASI, nata a Galatina il 03.07.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Alessandra TEDESCO, nata a Napoli il 06.01.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Andrea TRUCANO, nato a Torino il 05.09.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 24.01.2023 V.to U.C.B. 09.02.2023

Decreta che alla dott.ssa Simona CAPURSO, nata a Caserta il 23.07.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 31.01.2023 - V.ti U.C.B. 22.02.2023

Decreta che al dott. Enrico CONTIERI, nato a Napoli il 02.09.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Serena CORRIAS, nata a Oristano l'08.04.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Carmen FUSCO, nata a Napoli il 13.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Alessio MARINELLI, nato a Roma il 15.06.1987, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Martina PAOLINO, nata a Napoli il 04.12.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Laura VENTRIGLIA, nata a Maddaloni il 19.02.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Collocamenti in aspettativa

DD.MM. 06.12.2022

Decreta che la dott.ssa Luisa BETTIO, nata a Venezia il 24 aprile 1982, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 18 al 21 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 19 al 21 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 18 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa BETTIO, nata a Venezia il 24 aprile 1982, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, con gli assegni interi dal 1° al 4 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta BOCCASSINI, nata a Napoli il 20 luglio 1963, giudice del Tribunale di Salerno, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 22 ottobre al 21 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta BOCCASSINI, nata a Napoli il 20 luglio 1963, giudice del Tribunale di Salerno, in aspettativa per infermità dal 22 ottobre al 21 dicembre 2021, è confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 22 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 23 dicembre 2021, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 21 gennaio 2022, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Elisa CAMPAGNA, nata a Genova il 6 agosto 1983, giudice del Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 31 gennaio al 16 marzo 2022, con gli assegni interi dal 1° febbraio al 16 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa CAMPAGNA, nata a Genova il 6 agosto 1983, giudice del Tribunale di Genova, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 marzo al 30 aprile 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa CAMPAGNA, nata a Genova il 6 agosto 1983, giudice del Tribunale di Genova, già assente per

giorni novanta nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 al 31 maggio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021 e del D.L. n. 221/2021 art. 17 co.3, dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 28 febbraio al 3 marzo 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 28 al 30 giugno 2022, dal 4 al 5 luglio 2022 e dall'11 al 15 luglio 2022 senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina DAGNINO, nata a Genova il 4 gennaio 1963, giudice del Tribunale di Genova, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 22 al 26 novembre 2021, dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, dal 6 al 7 dicembre 2021, dal 9 al 10 dicembre 2021 e dal 13 al 14 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO, nata a Lecce il 28 gennaio 1972, consigliere della Corte di Appello di Potenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 26 gennaio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l'11 giugno 1960, già consigliere della Corte di Appello di Napoli, cessato dall'ordine giudiziario dal 29 settembre 2022, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 22 marzo 2021 perché in aspettativa per infermità dal 22 gennaio 2021 al 2 gennaio 2022, è confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 3 gennaio al 2 marzo 2022, con l'intero stipendio gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dal 3 gennaio al 12 febbraio 2022; e ai sensi dell'art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e dell'art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 13 febbraio al 2 marzo 2022 senza diritto ad alcun assegno.

Decreta che il dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l'11 giugno 1960, già consigliere della Corte di Appello di Napoli, cessato dall'ordine giudiziario dal 29 settembre 2022, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 22 marzo 2021 perché in aspettativa per infermità dal 22 gennaio 2021 al 2 marzo 2022, è confermato, in aspettativa ai sensi dell'art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell'art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 3 marzo al 3 aprile 2022, senza diritto ad alcun assegno.

Decreta che il dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l'11 giugno 1960, già consigliere della Corte di Appello di Napoli, cessato dall'ordine giudiziario dal 29 settembre 2022, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell'art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 31 maggio al 9 giugno 2022, senza diritto ad alcun assegno.

Decreta che il dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l'11 giugno 1960, già consigliere della Corte di Appello di Napoli, cessato dall'ordine giudiziario dal 29 settembre 2022, già in aspettativa dal 31 maggio al 9 giugno 2022, è confermato in aspettativa ai sensi dell'art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell'art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 10 al 30 giugno 2022, senza diritto ad alcun assegno.

Decreta che il dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l'11 giugno 1960, già consigliere della Corte di Appello di Napoli, cessato dall'ordine giudiziario dal 29 settembre 2022, già in aspettativa dal 31 maggio al 30 giugno 2022, è confermato in aspettativa ai sensi dell'art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell'art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 1° al 31 luglio 2022, senza diritto ad alcun assegno.

Decreta che la dott.ssa Simona FAGA, nata a Roma il 10 ottobre 1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 25 febbraio 2022, con gli assegni interi dal 4 al 25 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elena FARHAT, nata a Treviglio l'11 luglio 1984, giudice del Tribunale di Trento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per i giorni 13, 18 e 20 gennaio 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela GIUNTA, nata a Cinquefrondi il 12 novembre 1980, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021 e del D.L. n. 221/2021 art. 17 co.3, dal 24 al 29 gennaio 2022, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Mariangela GUIDA, nata a Caserta il 2 giugno 1982, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 16 febbraio al 15 luglio 2021, con gli assegni interi dal 17 febbraio al 1° aprile 2022, ridotti di un terzo per il giorno 16 febbraio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 2 aprile al 15 luglio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Mariangela GUIDA, nata a Caserta il 2 giugno 1982, giudice del Tribunale di Trani, già assente per giorni centocinquanta nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 luglio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa IACONE, nata a Spoleto il 27 dicembre 1985, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 15 novembre 2021 al 15 maggio 2022, con gli assegni interi dal 16 novembre al 29 dicembre 2021 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 30 al 31 dicembre 2021 e dal 15 febbraio al 15 maggio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa IACONE, nata a Spoleto il 27 dicembre 1985, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, già assente per giorni centotrentacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 16 maggio al 5 luglio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gabriella ORSI, nata a Napoli il 30 giugno 1979, giudice del Tribunale di Parma, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 21 luglio al 12 agosto 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 al 16 febbraio 2022, con gli assegni interi dall'8 al 16 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 febbraio al 2 marzo 2022, dal 7 al 16 marzo 2022 e dal 25 marzo al 1° aprile 2022, con gli assegni interi dal 22 febbraio al 2 marzo 2022, dall'8 al 16 marzo 2022 e dal 26 marzo al 1° aprile 2022, ridotti di un ter-

zo per i giorni 21 febbraio, 7 e 25 marzo 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, già assente dal lavoro per giorni quarantatre nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 al 14 aprile 2022, con gli assegni interi il giorno 9 aprile 2022, ridotti di un terzo per il giorno 8 aprile 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 10 al 14 aprile 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni cinquanta nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 maggio al 1° giugno 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni ottantuno nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 al 27 agosto 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli, già assente per giorni cinquantadue nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 30 dicembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi per congedo per la malattia del figlio, dal 9 all'11 febbraio 2022, con gli assegni interi il 10 all'11 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli, già assente per giorni tre nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 aprile al 16 maggio 2022, con gli assegni interi 3 aprile al 13 maggio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 14 al 16 maggio 2022 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli, già assente per giorni quarantotto nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 maggio al 19 giugno 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria il 20 novembre 1982, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021, dal 18 al 21 gennaio 2022, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria il 20 novembre 1982, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021, dal 22 al 24 gennaio 2022, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Morena SUSI, nata a Sulmona il 29 gennaio 1975, giudice del Tribunale di Teramo, già assente per giorni quarantanove nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 marzo al 15 luglio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Irene TOMADA, nata a Udine il 17 ottobre 1990, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, già assente dal lavoro per giorni dieci nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 29 gennaio al 14 marzo 2022, con gli assegni interi dal 30 gennaio al 4 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 5 al 14 marzo 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 16.12.2022

Decreta che la dott.ssa Agnese ANGIULI, nata a Bari il 5 dicembre 1986, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 28 febbraio al 5 marzo 2022, con gli assegni interi dal 1° al 5 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 28 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Agnese ANGIULI, nata a Bari il 5 dicembre 1986, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 15 aprile 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania BIANCO, nata a Benevento il 26 dicembre 1990, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 31 gennaio al 16 marzo 2022, con gli assegni interi dal 1° febbraio al 16 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eleonora CALEVI, nata a Roma il 16 gennaio 1982, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 21 gennaio 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eleonora CALEVI, nata a Roma il 16 gennaio 1982, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 27 gennaio 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica CATTANEO, nata a Milano il 5 aprile 1987, giudice del Tribunale di Varese, già assente per giorni novantasette nel corso dell'anno 2020, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 19 settembre al 14 novembre 2020, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica CATTANEO, nata a Milano il 5 aprile 1987, giudice del Tribunale di Varese, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 gennaio al 23 febbraio 2022, con gli assegni interi dall'11 gennaio al 23 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 10 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica CATTANEO, nata a Milano il 5 aprile 1987, giudice del Tribunale di Varese, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 febbraio al 21 marzo 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica CATTANEO, nata a Milano il 5 aprile 1987, giudice del Tribunale di Varese, già assente per giorni settantuno nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 marzo al 18 giugno 2022,

con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CONSOLE, nata a Napoli il 17 ottobre 1974, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 al 23 febbraio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CONSOLE, nata a Napoli il 17 ottobre 1974, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 giugno 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gemma Maria Antonietta CUCCA, nata a Bosa il 13 aprile 1955, Presidente della Corte di Appello di Cagliari, in aspettativa per infermità dal 20 maggio al 20 giugno 2021, è confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 21 giugno al 6 luglio 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Dolores DE GAUDIO, nata a Napoli il 23 febbraio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 febbraio al 24 marzo 2022, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 24 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, nata a Avellino il 16 novembre 1983, giudice del Tribunale di Avellino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 23 febbraio al 30 marzo 2022, con gli assegni interi dal 24 febbraio al 30 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, nata a Avellino il 16 novembre 1983, giudice del Tribunale di Avellino, già assente dal 23 febbraio al 30 marzo 2022 e complessivamente per giorni trentasei nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 31 marzo al 28 aprile 2022, con gli assegni interi dal 31 marzo all'8 aprile 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 9 al 28 aprile 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Wandalba FARANO, nata a Monza il 4 luglio 1991, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi per congedo per la malattia del figlio, dal 15 al 20 novembre 2021, con gli assegni interi il 16 al 20 novembre 2021, ridotti di un

terzo per il giorno 15 gennaio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola FARINA, nata a Cassino il 1° settembre 1973, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 al 14 gennaio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Nadia Maria LA RANA, nata a Orvieto il 22 giugno 1982, giudice del Tribunale di Caltanissetta, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, il giorno 8 febbraio 2022, con gli assegni interi ridotti di un terzo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara LOMBARDI, nata a Benevento il 21 giugno 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'11 febbraio al 20 maggio 2022, con gli assegni interi dal 12 febbraio al 27 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 28 marzo al 20 maggio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara LOMBARDI, nata a Benevento il 21 giugno 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente per giorni novantanove nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 al 22 maggio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara LOMBARDI, nata a Benevento il 21 giugno 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente per giorni centouno nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 23 maggio al 17 giugno 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Germana MAFFEI, nata ad Avellino il 16 marzo 1982, giudice del Tribunale di Cosenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021 e del D.L. n. 221/2021 art. 17 co.3, dal 9 al 14 febbraio, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Mabel MANCA, nata a Cagliari il 4 febbraio 1987, giudice del Tribunale di Rovigo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 9 gennaio al 3 luglio 2022, con gli assegni interi dal 10 gennaio al 22 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 23 febbraio al 3 luglio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il 19 maggio 1977, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 31 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il 19 maggio 1977, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 4 marzo 2022, con gli assegni interi 4 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il 19 maggio 1977, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 15 al 16 luglio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ida PERRONE, nata a Firenze il 24 dicembre 1958, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 all'11 luglio 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA, nata a Napoli il 23 marzo 1985, giudice del Tribunale di Napoli, già assente dal 3 al 31 gennaio 2022 e complessivamente per giorni ventinove nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° febbraio al 1° aprile 2022, con gli assegni interi dal 1° al 16 febbraio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 17 febbraio al 1° aprile 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Simona SANTARONI, nata a Sora 24 maggio 1980, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 febbraio al 10 marzo 2022, con gli assegni interi dall'8 al 10 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Simona SANTARONI, nata a Sora 24 maggio 1980, giudice del Tribunale di Roma, già assente dal 7 febbraio al 10 marzo 2022 è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'11 al 18 marzo 2022, con gli assegni interi e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 12.01.2023

Decreta che il D.M. 27 aprile 2022, con il quale la dott.ssa Olimpia ANZALONE, nata a Avellino il 3 luglio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, assente dal lavoro per giorni cinque nel corso dell'anno 2021, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 agosto al 13 ottobre 2021, dal 18 al 30 ottobre 2021 e dall'11 al 27 novembre 2021, è rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 30 agosto al 13 ottobre 2021, dal 18 al 30 ottobre 2021 e dall'11 al 27 novembre 2021, con gli assegni interi dal 31 agosto all'8 ottobre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 30 agosto 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 9 al 13 ottobre 2021, dal 18 al 30 ottobre 2021 e dall'11 al 27 novembre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Olimpia ANZALONE, nata ad Avellino il 3 luglio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, già assente per giorni trentasei nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 febbraio al 5 marzo 2022 con gli assegni interi dal 22 febbraio al 1° marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 21 febbraio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 2 al 5 marzo 2022 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIRIGENTI

Conferimento incarichi dirigenziali

P.D.G. 07.12.2022 – Reg. Corte dei Conti il 31.01.2023

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e valutata la documentazione prodotta per l'accesso al beneficio previsto dall'art. 33, co. 5, della legge 104/1992, al dott. Massimo BIANCO, nato a Taranto (TA) il 17 agosto 1967, dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione Giudiziaria, è conferito l'incarico di dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell'Area I, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

Al dott. BIANCO nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell'organizzazione dei servizi di cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, volte ad assicurarne l'efficiente funzionamento attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione del personale, con l'informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;

- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell'arretrato;

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

- Favorire l'apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema di mutuo scambio di informazioni che garantisca l'efficienza e l'efficacia del sistema della formazione;

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia;

- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14 co. 1 quater del d.l.gs 33/2013 modificato dal d.l.gs 97/2016 e s.m.i.;

Il dott. BIANCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

Il dott. BIANCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data di immissione in possesso nell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto e fino al 31 dicembre 2025 salva diversa determinazione in relazione al venir meno dei requisiti di legge previsti per l'accesso al beneficio richiesto.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. BIANCO in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

A decorrere dalla data della presa di possesso nell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto il dott. BIANCO cessa dall'incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Matera.

P.D.G. 19.12.2022 – Reg. Corte dei Conti il 18.01.2023

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Michela CONSOLI, nata a Catania(CT) il 4 aprile 1960 è conferito l'incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di Trieste, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell'Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

Alla dr.ssa CONSOLI, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell'organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Trieste, volte ad assicurarne l'efficiente funzionamento, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell'arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14 co. 1 quater del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 s.m.i.;

La dr.ssa CONSOLI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa CONSOLI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 4

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso della dr.ssa CONSOLI nella Procura Generale della Repubblica di Trieste e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa CONSOLI in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale della Repubblica di Trieste la dr.ssa CONSOLI cessa dall'incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Trieste.

P.D.G. 19.12.2022 – reg. Corte dei Conti il 19.01.2023

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Monica LUPU, nata a Roma (RM) l'11 maggio 1968, è conferito l'incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell'Area I, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

Alla dr.ssa LUPU nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell'organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, volte ad assicurarne l'efficiente funzionamento attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione del personale, con l'informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell'arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l'apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema di mutuo scambio di informazioni che garantisca l'efficienza e l'efficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14 co. 1 quater del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 e s.m.i.;

La dr.ssa LUPO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa LUPO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 4

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data di immissione in possesso della dr.ssa LUPO nella Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere alla dr.ssa LUPO in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione la dr.ssa Monica LUPO cessa dall'incarico di dirigente della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

P.D.G. 19.12.2022 – reg. Corte dei Conti il 18.01.2023

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giuseppe MONTECALVO, nato a Napoli (NA) il 13 agosto 1964, è conferito l'incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Verona ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell'Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

Al dott. MONTECALVO nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell'organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Verona, volte ad assicurarne l'efficiente funzionamento attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione del personale, con l'informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell'arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l'apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema di mutuo scambio di informazioni che garantisca l'efficienza e l'efficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14 co. 1 quater del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 e s.m.i.;

Il dott. MONTECALVO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

Il dott. MONTECALVO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Verona e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MONTECALVO in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Verona il dott. Giuseppe MONTECALVO cessa dall'incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Verona.

Conferimento reggenze

P.D.G. 02.02.2023 - reg. Corte dei Conti il 27.02.2023

Dispone che al dott. Alessandro D'ELIA, nato a Napoli (NA) il 6 giugno 1968, è conferito l'incarico di reggenza del Tribunale di Torre Annunziata a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. D'ELIA è assegnato l'obiettivo di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31.01.2023 - reg. Corte dei Conti il 27.02.2023

Dispone che alla dr.ssa Laura FAMULARI, nata a Trieste (TS) il 17 agosto 1963, è conferito l'incarico di reggenza della Corte di Appello di Trieste a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla dr.ssa FAMULARI è assegnato l'obiettivo di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Trieste secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30.11.2022 - reg. Corte dei Conti il 22.12.2022

Dispone che al dott. Luigino PISELLO, nato a Fabriano (AN) il 6 dicembre 1959, dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di Ancona, è conferito l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Ancona a decorrere dal 2 gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. Luigino PISELLO è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Proroghe reggenze

P.D.G. 06.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 22.12.2022

Dispone che alla dr.ssa Franca ARRU nata a Cagliari (CA) il 25 dicembre 1956, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Cagliari per il periodo di sei mesi a decorrere dal 14 dicembre 2022, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla medesima dirigente è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Cagliari secondo i

principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 28.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 09.02.2023

Dispone che alla dr.ssa Elena BARCA, nata a Occhiobello (RO) il 01/12/1958, dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna è prorogato l'incarico di reggenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna dal 1° gennaio 2023 e per un periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla medesima dirigente è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 30.01.2023

Dispone che al dott. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma (RM) il 10 giugno 1968, è prorogato l'incarico di reggenza del Tribunale di Fermo per un periodo di sei mesi - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 - ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. BONANNI PARAGALLO è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Fermo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08.02.2023 - reg. Corte dei Conti il 27.02.2023

Dispone che al dott. Antonino CICCIA, nato a Santo Stefano di Camastra (ME) il 4 ottobre 1967, è prorogato l'incarico di reggenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dall'8 febbraio 2023 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. CICCIA è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 14.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 13.01.2023

Dispone che al dott. Girolamo CICINATI, nato a Catanzaro (CZ) il 6 luglio 1965, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura Generale della Repubblica di Potenza a decorrere dal 21 dicembre 2022 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. CICINATI è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Potenza secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 23.01.2023

Dispone che alla dr.ssa Renata DAMIANI, nata a Codroipo (UD) il 21 dicembre 1970, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Udine dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla medesima dirigente è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Udine secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08.02.2023 - reg. Corte dei Conti il 27.02.2023

Dispone che al dr. Fausto Michele GATTUSO, nato a Gela (CL) il 23 febbraio 1963, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Ferrara a decorrere dal 20 febbraio 2023 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al medesimo dirigente è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ferrara secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 11.01.2023 - reg. Corte dei Conti il 09.02.2023

Dispone che al dott. Santo IPPOLITO, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 22 maggio 1962, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica per i minorenni di Palermo a decorrere dal 12 gennaio 2023 e per un periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. IPPOLITO è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di se-

greteria della Procura della Repubblica per i minorenni di Palermo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 01.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 04.01.2023

Dispone che alla dr.ssa Marisa LIA nata a San Pietro Vernotico (BR) il 28 maggio 1959, è prorogato l'incarico di reggenza del Tribunale per i minorenni di Roma a decorrere dal 10 dicembre 2022 e per il periodo di tre mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla medesima dirigente è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale per i minorenni di Roma secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 27.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 09.02.2023

Dispone che al dott. Sergio Gaetano MONTANARO, nato a Ostuni (BR) il 7 settembre 1959, è prorogato l'incarico di reggenza del Tribunale di Brindisi fino al 30 giugno 2023, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Al dott. MONTANARO è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Brindisi secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21.12.2022 - reg. Corte dei Conti il 30.01.2023

Dispone che alla dr.ssa Emanuela ZANNERINI, nata a Chieti (CH) il 16 aprile 1966, è prorogato l'incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Pescara a decorrere dal 28 dicembre 2022 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

Alla dr.ssa ZANNERINI è assegnato l'obiettivo di continuare ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Pescara secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Comandi

P.D.G. congiunto Min. Giustizia e Min. dell'Economia e delle Finanze rispett. 31.01.2023 e 16.02.2023

Dispongono il comando della dr.ssa Marta COFANO, nata a Roma il 13 maggio 1977, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia presso il Ministero dell'Economia e della Finanze è limitato al 15 gennaio 2023.

Dal 16 gennaio 2023 la dirigente è stata assunta a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.D.G. congiunto Min. Giustizia e Min. della Difesa rispettivamente 06.02.2023 e 17.02.2023

Dispongono che la dr.ssa Paola MARTINI, nata a Perugia (PG) il 13 agosto 1973, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia, è comandata presso il Ministero della Difesa dall'8 febbraio 2023 e per tutta la durata dell'incarico di Capo del I° Reparto "Valutazione della performance individuale, prevenzione della corruzione e trasparenza" presso l'Ufficio di supporto

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero della Difesa conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D.L.gs 165/2001;

Il trattamento economico spettante alla dr.ssa MARTINI per il suddetto periodo sarà erogato secondo la normativa vigente.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE**Comunicato concernente la revoca del decreto ministeriale di nomina di giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2023 – 2025**

D.M. 02.03.2023

Decreta la revoca del decreto ministeriale datato 06.09.2022 nella sola parte in cui si disponeva la nomina della dott.ssa Giuseppina Maria Letizia DROGO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per il triennio 2023-2025.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.